



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Senato Accademico

Seduta del 17 luglio 2012

OMISSIS

n. 10 Regolamento per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate finalizzate all'iscrizione alle Lauree, alle Lauree Magistrali e alle Lauree Magistrali a ciclo unico dell'Università degli Studi di Palermo – modifica dell'art.1, dell'art.3 e dell'art.8 a seguito dell'applicazione dell'art.14 della Legge 240/2010

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, ed in particolar modo l'art. 5, comma 7, che detta norme in ordine al riconoscimento di crediti formativi universitari e l'art. 10, comma 5;

VISTO il D.L. n. 262 del 3.10.2006, recante *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, ed in particolar modo l'art. 37, comma 2, che detta norme in materia di riconoscimento di crediti formativi universitari;

VISTO lo schema di Regolamento Didattico di Corso di Studio emanato con delibera del S.A. n.11 del 12/01/2010 ed in particolar modo l'art. 10 " Riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate";

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 3900/2011 del 30.11.2011 ed in particolar modo l'art.5, comma 2;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 13.12.2010 N.9 avente per oggetto: "*Regolamento per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali finalizzate al conseguimento della Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico*";

CONSIDERATO che l'art.14 della Legge 30 dicembre 2010, N. 240 – "Disciplina di riconoscimento dei crediti " testualmente cita:

"comma 1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente; comma 2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso".

VISTA la Nota Prot. N. 1063/2011 del 29.04.2011 della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario che disciplina l'attuazione dell'art. 14 comma 1 della legge 240/2010-Disciplina di riconoscimento crediti;

VISTA la Nota Prot, N. 40318, Titolo II, Classe 3, Fascicolo I del 6.06.2011 dell'Area Formazione, Cultura, Servizi agli studenti – Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione con la quale la precitata Nota Ministeriale è portata a conoscenza dei Presidi e delle Segreterie studenti;





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Considerato che le proposte di modifica del Regolamento in oggetto costituiscono dovuto adempimento all'attuazione dell'art. 14 della L 240/2010 successivamente entrata in vigore, si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

Di approvare, ai sensi dell'art. 14 della L 240/2010, le seguenti modifiche agli articoli 1, 3 ed 8 del vigente Regolamento:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 1 Riconoscimento di attività extra-curricolari In attuazione della legislazione vigente e nei limiti massimi previsti dai DD.MM. 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie (60 CFU) e delle classi di laurea magistrale (40 CFU) l'Università riconosce, su richiesta adeguatamente documentata da presentarsi alla competente struttura didattica, e secondo quanto previsto dall'art.5, comma 7 del D.M. 270/04, <<le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione l'università abbia concorso>>.</p>	<p>Art. 1 Riconoscimento di attività extra-curricolari In attuazione della legislazione vigente e nei limiti massimi previsti dall'art. 14, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, N. 240 (12 CFU) l'Università riconosce, su richiesta adeguatamente documentata da presentarsi alla competente struttura didattica, e secondo quanto previsto dall'art.5, comma 7 del D.M. 270/04, <<le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione l'università abbia concorso>>. I riconoscimenti sono effettuati sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.</p>
<p>Art. 3 Limiti quantitativi Ai fini del riconoscimento dei CFU di cui all'art. 1 devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi: a) 60 CFU per i corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico; b) 40 CFU per i corsi di laurea magistrale di durata biennale.</p>	<p>Art. 3 Limiti quantitativi Ai fini del riconoscimento dei CFU di cui all'art. 1, il limite massimo di 12 CFU deve essere applicato, a ciascuno studente, facendo riferimento al suo percorso complessivo di primo e secondo livello (Laurea e Laurea Magistrale) o al suo percorso di Laurea Magistrale a ciclo unico.</p>
<p>Art. 8 Ipotesi derogatorie Fermi restando i limiti quantitativi di cui all'art. 3, è demandata esclusivamente alla valutazione finale del Senato Accademico ogni richiesta di riconoscimento di CFU per il cui accoglimento si renda necessario derogare anche solo in parte dalle modalità di riconoscimento di CFU stabiliti, ai sensi dell'art 5 e nell'art 6, dalle Facoltà nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.</p>	<p>Art. 8 Ipotesi derogatorie Fermi restando i limiti quantitativi di cui all'art. 3, le eventuali deroghe saranno stabilite da successivo decreto Ministeriale di cui all' art.14, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, N. 240.</p>





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Responsabile del procedimento
F.to Ersilia Donato

Il Dirigente dell'Area
F.to Maria Averna

Il Senato Accademico

VISTA la relazione del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 13.12.2010 N.9 avente per oggetto: "*Regolamento per il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali finalizzate al conseguimento della Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico*";

VISTO l' art. 14 della L 240/2010;

VISTA la Nota Prot. N. 1063/2011 del 29.04.2011 della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario che disciplina l'attuazione dell'art. 14 comma 1 della legge 240/2010-Disciplina di riconoscimento crediti;

VISTA la Nota Prot, N. 40318, Titolo II, Classe 3, Fascicolo I del 6.06.2011 dell'Area Formazione, Cultura, Servizi agli studenti – Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione;

Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Prof. V. Ferro;

DELIBERA

di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL RETTORE
Presidente
Prof. Roberto LAGALLA

SETTORE SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI

La presente copia, che consta di N.3.....

pagin.3...., è conforme all'originale

Palermo14-9-2012.....

Il Funzionario responsabile
Dott. Anacleto Neri